

REGOLAMENTO DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

CITTÀ DI PINETO

INDICE

TITOLO I : PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	5
Art. 1 - Finalità del Regolamento.....	5
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	6
Art. 3 - Ambito di applicazione	9
Art. 4 - Vigilanza	10
TITOLO II : NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	11
Capitolo I - Difesa della vegetazione arborea e arbustiva	11
Art. 5 - Difesa Fitosanitaria	11
Art. 6 - Norme per la difesa e conservazione delle piante	12
Art. 7 - Particolari disposizioni per la tutela degli ALBERI DI GRANDE RILEVANZA.....	14
Art. 8 - Danneggiamenti	15
Capitolo II - Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi	17
Art. 9 - Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi	17
Capitolo III - Sostituzioni	19
Art. 10 - Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari.....	19
Art. 11 - Reimpianti coattivi.....	22
Capitolo IV - Potature	24
Art. 12 - Potature e rimonde.....	24
Art. 13 - Potatura di contenimento della chioma e di risanamento (potature straordinarie) ..	25
Art. 14 - Smaltimento dei rifiuti vegetali	26
TITOLO III : NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI.....	27
Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi	27
Art. 16 - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi	27
Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi	29
Art. 16 - Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza.....	29
Art. 17 - Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza	30
Capitolo III - Prescrizioni e vincoli	32
Art. 18 - Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali	32
TITOLO IV : NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	34
Art. 19 - Ambito di applicazione	34
Capitolo I - Usi e limitazioni	34
Art. 20 - Accesso a parchi, giardini e aree verdi.....	34
Art. 21 - Limitazioni d'uso ed attività consentite	35
Art. 22 - Gioco libero e attrezzature specifiche	36

Art. 23 - Uso del verde pubblico da parte di animali	36
Art. 24 - Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature	37
Art.25 - Occupazione di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili	37
TITOLO V : NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI	38
Art. 26 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte	38
Art. 27 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade.....	38
Art. 28 - Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti.....	38
Art. 29 - Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua	39
Art. 30 - Salvaguardia dei fiumi e corsi d'acqua minori	39
TITOLO VI : SANZIONI	40
Art. 31 - Sanzioni.....	40
Art. 32 - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato.....	40
TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI	41
Art. 33 - Entrata in vigore	41
GLOSSARIO	42
ALLEGATI	44

TITOLO I : PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il Comune di Pineto intende tutelare, in quanto bene pubblico, le specie vegetali, in particolare quelle arboree, nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi.

Pertanto, l'Amministrazione comunale, in coerenza con le finalità del presente articolo, assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta gestione del patrimonio vegetale, adempiendo ai compiti di:

- a) preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;
- b) regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa fitosanitaria, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva;
- c) disciplinare la fruizione delle aree verdi pubbliche, ai fini della tutela, della sicurezza pubblica e dell'igiene.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Tutela della vegetazione arborea

1. Gli esemplari arborei ubicati sul territorio comunale, di cui all'allegato I del presente Regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, sono sottoposte a forme di tutela, ovvero, qualsiasi operazione di rimozione e abbattimento di alberi appartenenti a specie riportate nell'elenco seguente, non potrà avvenire se non a seguito di comunicazione al Settore di competenza comunale.
 - a) SPECIE A TUTELA INTEGRALE. Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, ad alto fusto o policormici delle specie appartenenti al GRUPPO A di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale con qualsiasi dimensione del tronco;
 - b) SPECIE A TUTELA CONDIZIONATA. Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, ad alto fusto o policormici delle specie appartenenti al:
 - GRUPPO B - A TUTELA PARZIALE, di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale con diametro del tronco superiore a cm 15 (47 cm di circonferenza);
 - GRUPPO C - A TUTELA LIMITATA, di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale con diametro del tronco superiore a cm 30 (94 cm di circonferenza);
2. Sono, inoltre, previste particolari disposizioni per la tutela di ALBERI DI GRANDE RILEVANZA (Titolo II, Art.7), definiti come esemplari arborei di qualsiasi specie vegetale aventi il diametro del tronco superiore a cm 80 (251 cm di circonferenza).
3. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 5 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 5 cm.
4. Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1,30 m dal colletto.
5. Gli elementi arborei sul territorio verranno classificati in Classi di Grandezza, come in tabella:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Raggio della chioma a maturità (m)
1° grandezza	>20	>6
2° grandezza	10-20	3-6
3° grandezza	<10	<3

6. Per “area di pertinenza” si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e raggio secondo la seguente articolazione:

Diametro del tronco (cm)	Raggio (m)
Fino a 30	4
Da 30 a 50	5
Da 50 a 80	7
Maggiore di 80	9

7. Per “volume di pertinenza” si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell’area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in:

Diametro del tronco (cm)	Profondità (m)
Fino a 30	2
Da 30 a 50	2,5
Da 50 a 80	3,5
Maggiore di 80	5

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall’altezza dell’esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest’ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dai successivi art. 13 e 14. Se sono state effettuate riduzioni difformi, l’altezza considerata sarà quella tipica della specie di appartenenza dell’esemplare arboreo a maturazione.

8. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai).
9. La tutela degli esemplari arborei di cui al comma 1 e 2 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere edili private - opere pubbliche o di pubblico interesse - opere di urbanizzazione) è disciplinata nel successivo Titolo III.

Tutela della vegetazione arbustiva

10. Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio.
11. In particolare, devono essere tutelati quegli esemplari a portamento arbustivo che:
 - mostrino dimensioni rilevanti, in rapporto agli altri individui della stessa specie che sussistono sul territorio comunale;
 - abbiano un'età eccezionale, di comprovata attendibilità;
 - appartengano a specie autoctone, il cui valore biologico è prevalente rispetto a quelle esotiche, con particolare riferimento a quelle elencate nell'Allegato I.
12. Con esemplari arbustivi si intende specie vegetali perenni, con tronco totalmente o parzialmente lignificato e ramificato sino dalla base, ed evidente predominio della massa dei rami su quella del tronco.
13. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola e forestale.
14. La tutela degli esemplari arbustivi, così come di quelli arborei, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, in ambito di interventi edilizi (opere edili private - opere pubbliche o di pubblico interesse - opere di urbanizzazione) è disciplinata nel successivo Titolo III.
15. L'eventuale estirpazione e rimozione degli esemplari arbustivi tutelati dovrà essere comunicata al Settore di competenza.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) esemplari arborei e arbustivi pubblici e privati insistenti sul territorio comunale;
 - b) parchi e giardini comunali (storici, di interesse paesaggistico, estensivi, agricoli, specialistici, urbani);
 - c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole);
 - d) aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco;
 - e) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità);
 - f) formazioni vegetali arboree e arbustive con particolare valenza storica, paesaggistica e culturale;
 - g) alberi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 21 giugno 1996 n. 38 e della Legge 10/2013).
1. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.
3. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.
4. Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora.
5. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

Art. 4 - Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pineto.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche dal Settore di Competenza, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
3. Il Comune di Pineto si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di Volontariato al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

TITOLO II : NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Capitolo I – Tutela e conservazione della vegetazione arborea e arbustiva

Art. 5 - Difesa Fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
 - e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa spp.*), betilide (*Scleroderma domesticum*), ecc., debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) evitare ogni contatto diretto con questi insetti soprattutto nel caso dei bambini;
 - b) le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, processionaria, vespe e calabroni) vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), pertanto, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi

brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o mantenere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario della Regione Abruzzo.

Art. 6 - Norme per la tutela e conservazione delle piante

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 8 comma 2, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). [Allegato 3]
2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia).
3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungistatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta,

dovranno essere presi opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geo-juta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno corrispondere a:

> 2 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B e C (Allegato 1);

> 4 m da alberi di grande rilevanza di qualsiasi specie (Art. 2 comma 2 e 7).

6. Qualsiasi intervento che comprenda la riduzione della chioma di specie arboree deve essere eseguita da personale qualificato in possesso di documentata esperienza che verrà valutata dal Settore di competenza nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni.
7. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
8. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante.
9. È fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare ai Settori Comunali competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala di dettaglio 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

10. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 7 - Particolari disposizioni per la tutela degli ALBERI DI GRANDE RILEVANZA e le formazioni vegetali di particolare valenza storica, paesaggistica e culturale.

1. Gli alberi di grande rilevanza, individuati all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, le formazioni vegetali di particolare valenza storica, paesaggistica e culturale, oltre che gli alberi monumentali, come all' art. 3 comma 1, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del regolamento stesso.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli esemplari tutelati di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
3. Qualsiasi intervento sui suddetti esemplari riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Settore di competenza.
4. Il proprietario, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Settore di competenza, a eseguire periodicamente la rimonda del secco e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.
5. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da apposita perizia redatta da un tecnico abilitato. La perizia deve contenere la motivazione dell'intervento la descrizione del programma e le modalità di gestione della chioma.
6. Nel caso di alberi monumentali, tutelati ai sensi della L.R. 21 giugno 1996 n. 38 e della Legge 10/2013, qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dal Settore di competenza. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari.
7. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo

rilasciato dal Settore di competenza, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento.

Art. 8 - Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
 - b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
 - c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'allegato 3 del presente Regolamento;
 - d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione così come al successivo articolo 17;
 - f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
 - g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
 - i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
 - k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente articolo 6 commi 5 e 6.

l) eseguire tagli a capitozzo (o capitozzatura).

3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.
4. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore di competenza sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Capitolo II - Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

Art. 9 - Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 2, è consentito previa presentazione di un'apposita istanza da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato e a seguito dell'autorizzazione rilasciata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
 - b) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
 - c) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
 - d) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
 - e) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
 - f) quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative.
2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili, quindi da abbattere, non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica redatta da un tecnico abilitato.
3. Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri

uffici, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.

4. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente Responsabile, dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
5. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente alla tutela del verde e dell'ambiente, nonché all'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
6. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Settore di competenza, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento.

Capitolo III – Sostituzioni

Art. 10 - Sostituzione di esemplari abbattuti

1. Gli alberi abbattuti, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione, entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.
2. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
3. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

a) *distanze dai confini:*

oltre a quanto indicato dal Codice Civile¹, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle Norme Ferroviarie e da Regolamenti Locali, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

Tipologia di esemplare arboreo	Distanza minima di rispetto (m)
da frutto (altezza <6 m)	1,5
di III grandezza	3
di II grandezza	3,5
di I grandezza	4

¹ Codice Civile (art.892) prescrive le distanze dal confine delle piante, salvo restando le disposizioni dei regolamenti e gli usi locali.

b) *distanze da edifici e manufatti:*

Gli alberi dovranno essere posizionati ad una distanza dagli edifici tale da evitare, una volta raggiunto il pieno sviluppo, sia il contatto con questi ultimi sia, possibilmente, condizioni di eccessivo ombreggiamento:

Tipologia di esemplare arboreo	Distanza minima di rispetto (m)
di III grandezza	3
di II grandezza	3,5
di I grandezza	4

c) *distanze da utenze aeree:*

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, in conformità alla normativa vigente, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di 30 m dalla proiezione al suolo del cavo.

d) *distanze da utenze sotterranee:*

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:
per tutte le alberature = 3 m

e) *distanze da solai e/manufatti interrati:*

Per tutte le alberature = 3 m

f) *distanze dalle linee ferroviarie :*

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

Tipologia di vegetazione	Distanza minima corrispondente
Alberi di altezza > 4 m	Altezza massima delle piante a maturità aumentata di 2 m
arbusti ed alberi di altezza < 4,00 m e siepi di altezza > 1,50 m	6 m
siepi con altezza < 1,50 m	5 m

g) *distanze dalla strada:*

Gli alberi dovranno essere posizionati ad una distanza dalle strade tale da evitare interferenze da parte dei rami delle piante adulte e, quindi, rendere necessarie potature che potrebbero danneggiare la pianta stessa. Pertanto, occorre che la distanza di messa a dimora dalle carreggiate stradali venga valutata in funzione dei singoli casi.

h) *distanza tra piante:*

Sulla scelta della distanza d'impianto tra un soggetto arboreo e l'altro occorre tener conto di vari fattori tra cui lo sviluppo delle chiome a maturità, le dimensioni dell'apparato radicale, la necessità di luce degli edifici, la velocità di crescita delle specie impiegata, ecc. Le distanze minime di impianto tra alberi dovranno essere:

Tipologia di esemplare arboreo	Distanza minima di rispetto (m)
di III grandezza	> 4-5
di II grandezza	> 5-8
di I grandezza	> 8-12

i) *cercine a terreno nudo:*

qualora sia possibile il rispetto delle distanze elencate nei punti precedenti, deve essere garantita la disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, prevedendo anche l'eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate in modo improprio, avente una superficie complessiva non inferiore a 10 mq. La sostituzione è ammessa solo a condizione che, nella porzione di superficie permeabile interna al lotto, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi e arbusti dai confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

Tipologia di esemplare arboreo	Aree per nuove alberature (mq)
a portamento piramidale	15 - (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza	25 - (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza	35 - (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza	50 - (raggio 3,98 m)

4. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma ai punti a), b), i), nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati di "grande rilevanza" superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.
5. Gli alberi ad alto fusto messi a dimora devono appartenere ai gruppi A, B, e C come da allegato 1, e inoltre devono avere, a 1,30 m dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di II (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.
6. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni previste dal precedente comma 3, al titolare dell'autorizzazione, sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell'intervento/i, determinato secondo le modalità previste all'allegato 3 del presente regolamento.
7. Nel caso di inottemperanza o impossibilità di procedere al reintegro (come al precedente comma 5), l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.

Art. 11 - Reimpianti coattivi

1. Le alberature abbattute abusivamente, in assenza dell'autorizzazione rilasciata o per le quali è stata compromessa la vitalità, o i mancati reimpianti a seguito dell'autorizzazione, devono essere sostituite qualora sussistano le condizioni previste dal precedente art. 10, a cura del proprietario, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza, con altrettanti idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione della ceppaia.
2. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, secondo le modalità previste dal precedente art. 10, al proprietario sarà addebitato un indennizzo, oltre che la sanzione come previsto da tale Regolamento, equivalente al 30% del valore della

pianta oggetto dell'intervento/i, determinato secondo le modalità previste all'allegato 3, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 10.

Capitolo IV – Potature

Art. 12 - Potature e rimonde

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.
2. Per potature ordinarie a regola d'arte si intendono:
Interventi cesori che interessano branche di diametro non superiore a 7 cm, eseguiti in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;
3. Le potature vanno effettuate nel periodo 1° novembre – 31 marzo.
4. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature così definita:
rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.
5. È vietato effettuare potature a capitozzo o tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi, e sulle conifere eseguire tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma. Tale pratica, oltre al danno estetico, può generare futuri problemi alla stabilità della pianta con eventuali rischi di rotture, e indurre un probabile aumento dei costi a medio e lungo termine delle opere di arboricoltura, oltre che facilitare l'ingresso di patogeni agenti di carie del legno, in grado di causare crolli improvvisi.
6. Le potature eseguite a regola d'arte e la rimonda del secco, così come descritte nei commi 2 e 4, effettuate nel periodo indicato nel comma 3 del presente articolo, possono essere realizzate senza autorizzazione da parte del Settore di competenza.
7. Gli interventi di potatura devono essere eseguiti da ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Art. 13 - Potatura di contenimento della chioma e di risanamento (potature straordinarie)

1. Interventi di risanamento e di contenimento della chioma, o comunque tagli >7 cm, qualora siano di particolare severità, e in particolare interessino alberi monumentali, sono considerati interventi di potatura straordinaria. Per tali interventi è necessario inoltrare specifica richiesta al Settore di competenza al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da apposita perizia redatta da un tecnico abilitato. La perizia deve contenere la motivazione dell'intervento la descrizione del programma e le modalità di gestione della chioma.
3. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:
 - a) potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di diametro superiore a 7 cm effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;
 - b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 7 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.
4. Le potature vanno effettuate nel periodo 1° novembre – 31 marzo.
5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante comunicazione scritta, l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Gli interventi di potatura di contenimento della chioma e di risanamento devono essere eseguiti da personale in possesso di documentata formazione e esperienza che verrà valutata dal Settore di competenza nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni.
7. Nei casi in cui le potature eseguite in modo difforme dall'autorizzazione concessa compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Art. 14 - Smaltimento dei rifiuti vegetali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali di origine vegetale il conferimento a soggetti autorizzati secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) è tassativamente vietato lo smaltimento di qualsiasi rifiuto vegetale dentro i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o a terra nelle aree limitrofe, pena sanzioni pecuniarie;
 - b) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nelle immediate vicinanze dei contenitori, qualsiasi rifiuto vegetale, anche se racchiuso in sacchetti;
 - c) il conferimento dei rifiuti vegetali deve avvenire esclusivamente presso i centri di smaltimento appositamente attrezzati e autorizzati, o comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - d) la raccolta, il trasporto e l'avviamento a recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali prodotti da enti, imprese ed artigiani nell'ambito delle attività svolte a titolo professionale rimangono comunque soggetti alle norme generali sulla gestione dei rifiuti.
2. Lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali non assimilati all'interno dei contenitori stradali rimane sanzionato penalmente come smaltimento non autorizzato di rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia e costituirà oggetto di segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

TITOLO III : NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

Art. 16 - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

1. L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art. 2 comma 1) può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, valutata dal Settore di competenza.
2. La perizia deve contenere il progetto di compensazione che ottemperi alle prescrizioni contenute nell'art. 11 del Regolamento.
3. Il progetto deve rispettare le prescrizioni specificate nell'art. 19 comm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con altrettante alberature della stessa classe di grandezza di quelle abbattute nel rapporto di 1:2.
5. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di superficie permeabile interna al lotto, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi e arbusti dai confini, nonché quanto indicato nel precedente articolo 11, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

Tipologia di esemplare arboreo	Aree per nuove alberature (mq)
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza	50 (raggio 3,98 m)

6. La sostituzione del 50% delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari arborei a portamento piramidale con un numero di piante pari a:

> n° 4 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di I grandezza (raggio della chioma a maturità >6 m);

> n° 3 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m);

> n° 1 pianta se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di III grandezza (raggio della chioma a maturità <3 m).

7. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento. Pertanto, le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art.2 ai commi 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.
8. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dal Settore competente, e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità. Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi

Art. 16 - Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza

1. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 ai commi 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le suddette aree possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi manufatti in elevazione (compresi marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari a 90° e ad una distanza non inferiore a 3 m dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato; per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può essere inferiore a 5 m (area inviolabile), purché i restanti 270° siano privi di qualsiasi manufatto.
3. Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l'area circostante il colletto della pianta, è necessario prevedere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m; per gli alberi di grande rilevanza tale diametro non può essere inferiore a 4 m.
4. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità. Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato dovrà corrispondere a:

 - > 2 da alberi appartenenti ai gruppi A, B e C (Allegato 1);
 - > 4 m da alberi appartenenti ai gruppi di grande rilevanza (Art. 2 comma 2 e 7).

5. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle aree e dei volumi di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi.

6. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni contenute nei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto, le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art.2 ai commi 6 e 7 del presente regolamento, fermo restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato, oltre che alla sanzione, un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Art. 17 - Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati:

- a) *Pavimentazione superficiale permeabile*. Si identifica in questa tipologia per esempio il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore.

Grado ammesso di copertura dell'area di pertinenza: 100%

garantire un cercine minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale.

- b) *pavimentazione superficiale semipermeabile*. Si identificano in questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1-1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm di spessore, inframezzato con stuoia in geo tessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali. Fatto salvo il mantenimento di un cercine di terreno nudo a permeabilità

profonda delle dimensioni di seguito riportate, la restante porzione dell'area di pertinenza può essere pavimentata attraverso la posa in opera di pavimentazioni semipermeabili.

Tipologia di esemplare arboreo	Ampiezza cercine terreno nudo (mq)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	10
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	20
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	30
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2 comma 2)	80

2. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità. Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

Capitolo III - Prescrizioni e vincoli

Art. 18 - Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde come previsto dal successivo comma 2.
2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all'unità superiore.
3. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora:
 - a) almeno il 50% deve essere costituito da specie vegetali arboree comprese nelle tabelle contenute nelle norme di dettaglio, nei Gruppi A e B;
 - b) almeno il 60% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue;
 - c) la scelta delle specie deve essere effettuata secondo la localizzazione dell'intervento edificatorio utilizzando le specie idonee in base agli elenchi 1, 2 e 3 dell'Allegato 1.
4. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a:

-
- > 20 - 24 cm per esemplari di I grandezza;
 - > 18 - 20 cm per esemplari di II grandezza;
 - > 16 - 18 cm per esemplari di III grandezza.
-

Le piante devono inoltre disporre di idoneo "pane di terra" non risultare perciò estirpati a radice nuda, esclusi i generi *Populus* e *Salix*, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.

5. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica.
6. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
7. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente alla progettazione dell'area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).
8. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.
9. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano un'ampia copertura dell'area di sosta; tali alberature a differenza delle norme di cui agli articoli precedenti potranno avere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m.

TITOLO IV : NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 19 - Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente titolo le aree verdi a valenza naturalistica e quelle di cui alle lettere b, c, d del precedente art. 3.
Il Settore di competenza provvederà alla periodica redazione e all'aggiornamento dell'elenco delle aree verdi classificate secondo la tipologia d'uso.
2. L'Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Capitolo I - Usi e limitazioni

Art. 20 - Accesso a parchi, giardini e aree verdi

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.
2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, aree verdi contigue a sedi di quartieri, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.
3. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.
4. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

5. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica.

Art. 21 - Limitazioni d'uso ed attività consentite

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.
3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. È pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore competente comunale.
4. Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare o pernottare, utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dall'Amministrazione Comunale, escludendo in ogni caso l'impiego di legna come combustibile. È altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati.
5. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:
 - a) sosta e riposo;
 - b) mobilità pedonale;
 - c) mobilità ciclabile a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopeditoni che attraversano parchi e giardini. I mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni;
 - d) gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni;
 - e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);
 - f) attività sportiva praticata da singole persone;

- g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo;
- h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico-naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta subordinata, per privati, aziende commerciali o altri soggetti, al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Settore di competenza o da Istituti e Centri riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;

Art. 22 - Gioco libero e attrezzature specifiche

Gli esercizi e i giochi (pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

1. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la funzionalità.
2. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all'uso delle singole attrezzature.
3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia.

Art. 23 - Uso del verde pubblico da parte di animali

1. L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è disciplinato dai vigenti regolamenti in materia.
2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali.
3. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici.
È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici.
4. Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le modalità riportate nella specifica regolamentazione per la convivenza tra uomo e animali, senza peraltro alterare

o limitare le vocazioni d'uso del giardino o del parco in cui si inseriscono. L'esame di compatibilità è in capo al Settore competente.

5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico-ornamentale, di carattere storico-ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di dimensioni non adeguate e attrezzate con aree gioco per bambini.

Art. 24 - Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature

1. L'installazione di chioschi, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell'ambito autorizzativo, al parere tecnico del Settore competente che deve valutare l'impatto dell'intervento sull'area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell'area. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in considerazione primariamente l'inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.

Art.25 - Occupazione di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve prevedere il parere del Settore competente relativamente alle modalità d'uso e alle specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali.
2. L'autorizzazione deve contenere le disposizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati ai manufatti, alle attrezzature e relative pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta naturale o accidentale di fogliame, ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà del Comune, ed eventuale fidejussione a garanzia di ripristino dei luoghi.

TITOLO V : NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

Art. 26 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

1. Ai sensi del Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, è vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.
2. Sono escluse da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

Art. 27 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

1. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade è fatto obbligo ai frontisti pubblici di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente.
2. Nelle aree confinanti con le strade pubbliche i proprietari, o gli altri aventi titolo, devono conformarsi alle seguenti disposizioni:
 - a) realizzare fossi di guardia sulle scarpate;
 - b) tenere sempre pulito e funzionante il fosso per lo smaltimento delle acque piovane tra proprietà privata e strada;
 - c) non lavorare la terra nella scarpata fino ad un minimo di m 2,00 dal ciglio della stessa;
 - d) nelle aree in pendenza non andranno effettuate lavorazioni "a rittochino"; sono consentite unicamente lavorazioni a "girapoggio".

Art. 28 - Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti

1. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a) l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
 - b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;

- c) l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.
2. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore a 1,20 m per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore a 30 cm.
 3. Deroche a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica a firma di un tecnico abilitato che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Art. 29 - Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua

1. È vietata la messa a dimora di specie arboree o arbustive non autoctone nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore a 50,00 m. L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.
2. È vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 50,00 m dalle sponde.
3. Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente. Per eventuali interventi di potatura e cura si rimanda ai paragrafi relativi del presente Regolamento Comunale del Verde.

Art. 30 - Salvaguardia dei fiumi e corsi d'acqua minori

1. È vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 30,00 m dalle sponde.
2. Per la salvaguardia dei corsi d'acqua minori, sono applicate anche le norme definite all'art. 29 del presente Capitolo. Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10,00 m dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente. Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi ed i corsi d'acqua minori devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.
4. Valgono, comunque, le norme del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Regionale Paesistico, nonché del Piano Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo.

TITOLO VI : SANZIONI

Art. 31 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.
2. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 32 - Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancato recupero degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'allegato 3, fatto salvo da quanto previsto dall'articolo 8 comma 4.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.

GLOSSARIO

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

Area verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

Capitozzatura: tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale, in modo che rimanga solo quest'ultimo o una parte della chioma, dopo una rimozione molto drastica, dal 50 al 100%.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Collare: punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un "anello" corrugato della corteccia.

Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Potatura capitozzo: taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano "tutori vivi", cioè altre piante.

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.

ALLEGATI

- Allegato 1 - Specie vegetali e ambiti di tutela;
 - Allegato 2 - Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità;
 - Allegato 3 - Protezione degli alberi nei cantieri;
 - Allegato 4 - Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato.
-
- ✓ Scheda per richiesta di autorizzazione per interventi di potatura
 - ✓ Scheda per richiesta di abbattimento di esemplari arborei